

Sintesi delle disposizioni sulla valutazione degli apprendimenti e le operazioni di scrutinio

In virtù dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.62 del 2017 che detta "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione" è necessario verificare i format dei modelli di verbali predisposti in bozza, utilizzati dalle istituzioni scolastiche, durante lo scrutinio intermedio, con i nuovi riferimenti normativi.

La verbalizzazione dovrà quindi essere integrata con alcuni dati fondamentali. A prescindere dalle procedure di rito, quali l'apertura della seduta che spetta al dirigente scolastico, in qualità di presidente, o alla persona da lui delegata, che constata il numero legale e dà inizio alle operazioni di scrutinio, nel verbale dovranno essere menzionati alcuni tratti salienti del nuovo assetto normativo. I voti di profitto si assegnano ancora ai sensi dell'art.79 del R.D. n.653 del 1925, su proposta dei singoli professori delle discipline, in base ad un giudizio brevemente motivato.

Le norme sulla valutazione da richiamare nel verbale

All'inizio della seduta, il presidente o il docente delegato, ricorderà al Consiglio di classe le seguenti indicazioni:

- la valutazione degli apprendimenti e del comportamento si svolge secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.62 del 2017;
- la valutazione avviene tenendo conto dei criteri e delle modalità definiti dal collegio dei docenti ed inseriti all'interno del piano triennale dell'offerta formativa;
- la valutazione degli apprendimenti è espressa con voti in decimi che indicano i differenti livelli di apprendimento e quella del comportamento attraverso un giudizio sintetico e si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza; per entrambe le valutazioni si rimanda ai descrittori e ai giudizi inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa;
- la valutazione è integrata, per ogni alunno, dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto;
- la valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari delle classi;
- i docenti incaricati di religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti; detta valutazione è resa su nota distinta, separata dal documento di valutazione, con giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti;
- i docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunne partecipano alla valutazione; *in merito a questo punto il decreto n.62 all'art.2 ha sottolineato la partecipazione dei sopraccitati docenti alla valutazione, tuttavia la Nota 1865 del 2017 ha chiarito che essi, se hanno svolto attività nell'ambito del potenziamento, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato, pertanto le modalità di partecipazione di tali docenti agli scrutini sono definite dal collegio dei docenti.*
- i docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno; *per questo aspetto, se il docente non partecipa agli scrutini, si presuppone che abbia già fornito al consiglio di classe elementi utili da tenere in considerazione durante lo scrutinio;*
- la valutazione delle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione trova espressione nel voto complessivo dell'area storico-geografica ai sensi dell'art.1 della Legge n.169 del 2008.

Il processo logico-valutativo

Esaurita la suddetta fase, si passerà a discutere sull'andamento didattico-disciplinare della classe e alla proposta di voto delle singole discipline, compresi i giudizi relativi all'insegnamento della religione cattolica, alle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica e la valutazione delle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione, inserita nell'area storico-geografica; successivamente, i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa (*sempre secondo le modalità definite dal collegio, quindi se partecipano agli scrutini*), esprimeranno gli elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato.

Una menzione particolare meritano gli alunni disabili e con BES, destinatari i primi di un PEI e i secondi di un PDP, a verbale verranno segnati gli eventuali progressi raggiunti dagli alunni o le difficoltà incontrate.

Poiché la norma impone che la proposta di voto dei singoli docenti sia realizzata sulla base di giudizi brevemente motivati è corretto inserire a verbale gli eventuali giudizi emersi, in specie per quegli alunni i cui voti, in alcune discipline, risultano insufficienti.

In ultimo verrà assegnato il voto di comportamento che, come stabilito nell'art.2 del D.Lgs. n.62 del 2017, sarà espresso collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nell'art.1 del decreto 62: la valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e il regolamento approvato dall'istituzione scolastica costituiscono i riferimenti essenziali dell'espressione del giudizio di comportamento.

Completata l'operazione di proposta dei voti, se non emergono dissensi, i voti in tal modo proposti s'intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente (art.79, R.D. n.653 del 1925).

E' sempre meglio riportare nel verbale le osservazioni circa il processo logico-valutativo, integrato dagli interventi dei singoli docenti. Uno degli aspetti salienti della valutazione intermedia (e anche finale) consiste proprio nell'addurre al verbale le espressioni dei voti delle discipline e del comportamento, perfezionandole con idonea motivazione, anche per ogni singolo alunno.

Per gli alunni che hanno riportato delle insufficienze in una o più discipline il D.Lgs.n.62 all'art.2 prescrive che è compito della scuola attivare "specifiche strategie per il miglioramento degli apprendimenti parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione"; in questo senso, se la scuola ha definito quali saranno queste strategie all'interno del Ptof, nel verbale si farà un richiamo esplicito, a meno che il docente della disciplina interessata non intenda, promuoverne altre per l'alunno che non ha ottenuto la sufficienza. Sarebbe corretto comunque indicare all'interno del verbale le suddette strategie che afferiscono alla metodologia, alla individualizzazione o alla personalizzazione degli apprendimenti, secondo ritmi e strumenti anche differenziati e più in generale ad un progetto definito per il conseguimento degli obiettivi non raggiunti.

Le sezioni del verbale

Siffatte indicazioni determinano quindi, all'interno del verbale, una prima sezione con i voti delle singole discipline, con i giudizi sintetici dell'insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica che esprimono l'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti, segue la valutazione di Cittadinanza e Costituzione, ed infine gli elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato, forniti dai docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa (cfr. Nota 1865/2017); una seconda sezione con la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto da ogni singolo alunno e con i voti di comportamento ed infine una terza sezione dedicata alle strategie che si attiveranno per il miglioramento degli apprendimenti.

Si ricorda che è essenziale richiamare all'interno dei verbali eventuali allegati che ne costituiscono parte integrante e come tale vanno sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Esami di Stato I grado: studenti ammessi anche con media inferiore a 6.

Il decreto legislativo n. 62/2017 e il successivo DM n. 741/2017 hanno novellato l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, modificandone requisiti di ammissione, prove, valutazione finale e presidenza della Commissione.

Le novità introdotte dai suddetti decreti sono state illustrate e chiarite tramite la nota n. 1865/2017 e la nota n. 2936/2018.

AMMISSIONE ESAME DI STATO

Lo scrutinio finale è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

L'**ammissione all'esame di Stato** è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti ...

L'ammissione, dunque, è consentita anche **con valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline.**

I requisiti, che gli studenti delle classi terze devono possedere ai fini dell'ammissione all'esame, sono i seguenti:

- **aver frequentato** almeno **tre quarti del monte ore annuale** personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- **non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista** dall'articolo 4, commi 6 e 9 *bis*, del **DPR n. 249/1998** (ove è si dispone l'esclusione dalla scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale);
- **aver partecipato** alle **prove** nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'**Invalsi**.

VOTO DI AMMISSIONE

Il consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi all'esame di Stato un voto di ammissione sulla base del percorso scolastico e dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

Il **voto di ammissione** è espresso in **decimi**, senza utilizzare frazioni decimali, **e può anche essere inferiore a sei decimi**, nei casi di ammissione all'esame con una o più insufficienze (*parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento*).

NON AMMISSIONE ALL'ESAME

La **non ammissione all'esame di Stato**, come si evince dalla lettura del DM n. 741/2017 e della nota n. 1865/2017 e come già detto a proposito dell'**ammissione alla classe successiva**, **costituisce un'eccezione**; una misura cui ricorrere sulla base di valutazioni relative all'acquisizione dei livelli di apprendimento e al processo generale di crescita dell'alunno.

Il consiglio di classe, sulla base delle suddette valutazioni, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può deliberare la non ammissione all'esame.

Nei casi di non ammissione, il voto dell'insegnante di **religione cattolica o di attività alternative** (per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento), se determinante, viene espresso tramite un giudizio motivato iscritto a verbale.

La non ammissione va deliberata sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

Dei criteri di non ammissione (sebbene in riferimento alla classe successiva) una volta definiti dal collegio dei docenti, gli stessi vanno poi correlati a variabili legate al vissuto dell'alunno, affinché la decisione (di ammissione o meno) sia quanto più possibile confacente alla crescita socio-culturale dello stesso.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

La valutazione finale degli studenti è di competenza del consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

Gli studenti, **per essere ammessi alla classe successiva**, devono essere in possesso dei seguenti **requisiti**:

- frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 *bis*, del DPR n. 249/1998 (ove è si dispone l'esclusione dalla scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale).

L'**ammissione alla classe successiva**, puntualizza la nota n. 1865/2017, "*è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline*". Ciò significa che lo studente viene **ammesso alla classe successiva**, anche se in sede di scrutinio finale riporta **valutazioni inferiori a 6/10** in una o più discipline.

Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione.

Nella nota si evidenzia che **non è più previsto il voto di condotta** e la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva in caso di voto di comportamento inferiore a 6/10.

STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

Dopo lo **scrutinio intermedio e finale**, nei casi di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, la **scuola informa tempestivamente le famiglie** degli alunni.

La scuola, inoltre, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche **strategie e azioni, volte a migliorare i livelli di apprendimento degli studenti**, quindi a far superare loro le carenze riscontrate.

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Dalla lettura del D.lgs. 62/2017 e della nota n. 1865/2017 è evidente che la **non ammissione alla classe successiva** rappresenti un'**eccezione**, considerato che l'ammissione è "*disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline*".

Il consiglio di classe può, comunque, deliberare la **non ammissione alla classe successiva** dello studente che presenti **mancati o parziali livelli di apprendimento** in una o più discipline, **con conseguenti valutazioni inferiori a 6/10**.

La **non ammissione** deve essere:

- deliberata a maggioranza;
- debitamente motivata;
- fondata sui criteri stabiliti dal collegio dei docenti.

Nei casi di non ammissione, inoltre, il voto dell'insegnante di **religione cattolica o di attività alternative** (per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento), se determinante, viene espresso tramite un giudizio motivato iscritto a verbale.

CRITERI DI NON AMMISSIONE

I criteri di non ammissione, in caso di valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline, sono **definiti dal collegio dei docenti** (definizione che, a questa data, è stata ormai effettuata).

I criteri potrebbero essere definiti tenendo in considerazione i seguenti aspetti:

- distinzione tra insufficienze gravi e non gravi: gravi nel caso di livelli di apprendimento mancanti del tutto; non gravi nel caso di parziale acquisizione;
- numero massimo di insufficienze gravi e non gravi insieme, ai fini della non ammissione;
- numero massimo di insufficienze gravi, ai fini della non ammissione;
- numero massimo di insufficienze non gravi, ai fini della non ammissione.

Fermo restando che un'indicazione dovrebbe essere espressa, è chiaro che il numero delle discipline con valutazioni insufficienti, determinanti l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, non può essere "standard" (e nemmeno fermarsi ai numeri).

Nell'ambito di una decisione di non ammissione, infatti, vanno anche considerate altre variabili, quali ad esempio

- la capacità di recupero dell'alunno;
- in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa recuperare;
- quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso dell'anno scolastico successivo;
- l'efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;
- il grado di maturità dell'alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso.

In definitiva, i criteri di non ammissione alla classe successiva, **nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline**, vanno analiticamente definiti, tuttavia si devono poi correlare a variabili legate al vissuto dello studente, affinché la decisione (di ammissione o non ammissione) possa essere la migliore possibile per lo stesso.

Maggio 2019